



COMUNE DI URAS

(Provincia di Oristano)

Via Eleonora d'Arborea 86, C.A.P. 09099 –

Tel. 0783/89223 - Fax 0783/89423

Cod. Fisc. 80000590952 - P. I.V.A. 00090940958

STATUTO COMUNALE

Allegato alla Deliberazione C.C. n. 22 del 10/04/2003

SOMMARIO

ART. 1 - CONTENUTO	7
ART. 2 – ELEMENTI COSTITUTIVI.....	7
ART. 3 – SEDE – STEMMA - GONFALONE	7
ART. 4 – LEGGE FONDAMENTALE	8
ART. 5 – FINALITA'.....	8
ART. 6 - FUNZIONI	9
ART. 7 – TUTELA DELLA SALUTE	9
ART. 8 – TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE. STORICO E ARTISTICO	9
ART. 9 – PROMOZIONE DEI BENI CULTURALI, DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO.....	9
ART. 10 – ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO	10
ART. 11 – SVILUPPO ECONOMICO.....	10
ART. 12 – PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-SOCIALE E TERRITORIALE	11
ART. 13 – PARTECIPAZIONE E COOPERAZIONE.....	11
ART. 14 – SERVIZI PUBBLICI	12
ORDINAMENTO STRUTTURALE	12
TITOLO I – ORGANI ELETTIVI	12
SEZIONE I – IL CONSIGLIO COMUNALE	12
ART. 15 – IL CONSIGLIERE COMUNALE	13
ART. 16 – DOVERI DEL CONSIGLIERE E DECADENZA	13
ART. 17 – POTERI DEI CONSIGLIERI.....	14
ART. 18 – DIMISSIONI, SURROGAZIONE E SUPPLENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI	14
ART. 19 – NOMINA COMMISSARIO AD ACTA	15
ART. 20 – CONSIGLIERE ANZIANO E GRUPPI CONSILIARI	16
ART. 21 – IL CONSIGLIO COMUNALE. FUNZIONE DI INDIRIZZO	17
ART. 22 – ATTRIBUZIONI DEI CONSIGLI	17

ART. 23 – FUNZIONE DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO.....	19
ART. 24 – PRIMA ADUNANZA	19
ART. 25 – SEDUTE, CONVOCAZIONI E NUMERO LEGALE	20
ART. 26 – PUBBLICITA' DELLE SEDUTE.....	20
ART. 27 – DELLE VOTAZIONI.....	21
ART. 28 – REGOLAMENTO INTERNO	21
ART. 29 – CONSIGLIERI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO COMUNALE PRESSO ENTI LOCALI SOVRACOMUNALI	21
ART. 30 – COMMISSIONI CONSILIARI	22
ART. 31 – COSTITUZIONE DI COMMISSIONI SPECIALI E DI CONTROLLO	22
SEZIONE II – LA GIUNTA COMUNALE	23
NOMINA - REVOCA.....	23
ART 32 - COMPOZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE.....	22
ART. 33 – SINDACO – ASSESSORI - LINEE PROGRAMMATICHE.....	24
ART. 34 – INELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE.....	24
ART. 35 - SOSTITUZIONI.....	24
ART. 36 – DIMISSIONI DEGLI ASSESSORI	25
ART. 37 – REVOCA DEGLI ASSESSORI.....	25
ART. 38 – MOZIONE	25
ATTRIBUZIONI. FUNZIONAMENTO.....	26
ART. 39 – ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA	26
ART. 40 – ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA	27
ART. 41 – ADUNANZE E DELIBERAZIONI.....	27
SEZIONE III – IL SINDACO	28
ART. 42 - SINDACO.....	28
ART. 43 – DIMISSIONI, IMPEDIMENTO, RIMOZIONE, DECADENZA, SOSPENSIONE O DECESSO DEL SINDACO.....	29

ART. 44 – ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE	29
ART. 45 – ATTRIBUZIONI DEL SINDACO NEI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE	30
ART. 46 – ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA.....	32
ART. 47 – ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE.....	32
ART. 48 – VICE-SINDACO	33
TITOLO II – L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO	33
SEZIONE I - UFFICI.....	33
ART. 49 – PRINCIPI E CRITERI FONDAMENTALI DI GESTIONE	33
ART. 50 – IL SEGRETARIO COMUNALE – ATTRIBUZIONI GESTIONALI	34
ART. 51 – ATTRIBUZIONI CONSULTIVE	35
ART. 52 – ATTRIBUZIONI DI SOPRINTENDENZA, DIREZIONE E COORDINAMENTO.....	36
ART. 53 – ATTRIBUZIONI DI LEGALITA' E GARANZIA.....	36
ART. 54 - VICESEGRETARIO	36
ART. 55 – PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI	37
ART. 56 - STRUTTURA	37
SEZIONE II – SERVIZI COMUNALI.....	38
ART. 57 – FORME DI GESTIONE	38
TITOLO III – ORDINAMENTO FUNZIONALE	39
SEZIONE I – ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE.....	39
ART. 58 – ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE	39
ART. 59 – PRINCIPIO DI COOPERAZIONE	39
ART. 60 - CONVENZIONI	40
ART. 61 - CONSORZI	40
ART. 62 - UNIONE DEI COMUNI.....	41
ART. 63 – ACCORDI DI PROGRAMMA	41
ART. 64 - ISTITUZIONI	42
ART. 65 – AZIENDE SPECIALI.....	43

ART. 66 – SOCIETA' PER AZIONI E A RESPONSABILITA' LIMITATA	43
SEZIONE II – PARTECIPAZIONE POPOLARE	44
ART. 67 - PARTECIPAZIONE	44
SEZIONE III – INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA.....	44
ART. 68 – INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	44
ART. 69 - ISTANZE	46
ART. 70 - PETIZIONI.....	46
ART. 71 - PROPOSTE	47
SEZIONE IV – ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE.....	47
ART. 72 – PRINCIPI GENERALI.....	47
ART. 73 - ASSOCIAZIONI.....	48
ART. 74 – ORGANIZMI DI PARTECIPAZIONE	48
ART. 75 – PRINCIPI ISPIRATORI E ATTRIBUZIONI GENERALI DELLE CONSULTE DI SETTORE E DEL FORUM	48
ART. 76 – CONSULTA COMUNALE	49
ART. 77 – POTERI DELLE CONSULTE COMUNALI.....	49
ART 78 – ISTITUZIONE E ATTRIBUZIONI DEL DIFENSORE CIVICO.....	50
ART. 79 - INCENTIVAZIONE	51
ART. 80 – PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI.....	51
SEZIONE V – REFERENDUM – DIRITTI DI ACCESSO.....	51
ART. 81 - REFERENDUM.....	51
ART. 82 – OPE4RATIVITA' DEL REFERENDUM CONSULTIVO.....	53
ART. 83 – DIRITTO DI ACCESSO.....	53
ART. 84 – DIRITTO DI INFORMAZIONE.....	53
TITOLO IV – FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE	54
ART. 85 – AUTONOMIA FINANZIARIA	54
ART. 86 – CONTROLLI DI GESTIONE	54

ART. 87 – SERVIZI DI TESORERIA	55
ART. 88 – CONTABILITÀ E SERVIZIO FINANZIARIO.....	56
ART. 89 – VERIFICA DELL'EFFICIENZA ED EFFICACIA	56
ART. 90 – REVISORE DEI CONTI.....	57
TITOLO V – COLLABORAZIONE E RAPPORTI CON ALTRI ENTI	59
ART. 91 – I PRINCIPI DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE E PROVINCIA.....	59
ART. 92 – LA COLLABORAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE	59
TITOLO VI – FUNZIONE NORMATIVA.....	60
ART. 93 – REGOLAMENTI E AMBITO DI APPLICAZIONE	60
ART. 94 – DELIBERAZIONE DELLO STATUTO.....	60
ART. 95 – MODIFICHE DELLO STATUTO	61
ART. 96 – ENTRATA IN VIGORE	61
ART. 97 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	61

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

CONTENUTO

1. Il presente Statuto stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione del Comune di URAS ed in particolare determina le attribuzioni degli organi, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione con gli altri enti, la partecipazione popolare, il decentramento, l'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti ed atti amministrativi,

Art. 2

ELEMENTI COSTITUTIVI

1. Il Comune di URAS è un ente autonomo territoriale che rappresenta la propria comunità insediata nel territorio risultante dal piano topografico di cui all'art. 9 legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.

2. Il territorio del Comune ha una estensione di kmq. 39,40 ed è così delimitato: a nord: Comune di Marrubiu; a sud: Comune di Mogoro; a Est: Comuni di Morgongiori e Masullas; a Ovest Comuni di S. N. D'Arcidano e Terralba.

Art. 3

SEDE - STEMMA - GONFALONE

1. La sede legale è situata nel palazzo comunale in URAS - Centro dove di norma si riuniscono gli organi di governo salvo esigenze eccezionali o particolari che suggeriscono di tenere la riunione in altra sede.

3. Emblemi raffigurativi del Comune di URAS sono lo stemma e il gonfalone riconosciuti con decreto in data 15 settembre 1988 del Presidente della Repubblica

ed iscritti nel Registro Araldico dell'Archivio Generale dello Stato di seguito descritti:

STEMMA: Semipartito troncato: nel primo, di rosso, alle due daghe d'oro, decussate, con le punte all'insù, la daga in sbarra attraversante; nel secondo, di azzurro, ai quattro bisanti d'oro, posti uno, due, uno; nel terzo, d'oro, al braciere di nero, sostenuto dal tripode, dello stesso, e infiammato di rosso. Ornamenti esteriori da Comune.

GONFALONE: Drappo partito di azzurro e di giallo riccamente ornato di ricami di argento e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.

4. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.

5. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Art. 4

LEGGE FONDAMENTALE

1. Nel corso delle norme seguenti il richiamo alla " legge fondamentale" è sempre riferito al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 5

FINALITÀ'

1. Il Comune rappresenta e cura gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la

partecipazione dei cittadini singoli od associati alle scelte politiche della comunità, le cui funzioni siano attribuite al comune direttamente o per delega.

Art. 6

FUNZIONI

1. Il Comune è titolare di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
2. Il Comune ha potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni attribuite.

Art. 7

TUTELA DELLA SALUTE

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.
2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.

Art. 8

TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE, STORICO E ARTISTICO

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.
2. Tutela il patrimonio storico, artistico ed archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

Art. 9

PROMOZIONE DEI BENI CULTURALI, DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.

2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.

3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni, ai sensi dell' art. 10, comma 3 del Testo Unico 267 del 2000.

4. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati dal regolamento che dovrà prevedere il concorso degli enti, organismi ed associazioni, alle sole spese di gestione, salvo che non ne sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale, perseguite dagli enti.

Art. 10

ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti urbani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, artigianali, turistici e commerciali.

2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.

3. Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.

4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai bisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.

5. Predisporre idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.

6. Esercita il controllo e la vigilanza urbanistica e edilizia con gli strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali.

Art. 11

SVILUPPO ECONOMICO

1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato produttivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.

2. Tutela e promuove lo sviluppo dell'agricoltura, dell'artigianato e delle attività turistiche; adotta iniziative atte a stimolare l'attività e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.

3. Promuove e sostiene forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi.

Art. 12

PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-SOCIALE E TERRITORIALE

In conformità a quanto disposto dell' art. 5, commi 2,3,4 e5 del Testo Unico 267 del 2000, il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

Art. 13

PARTECIPAZIONE E COOPERAZIONE

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'ente, secondo i principi stabiliti dall'art. 3 della Costituzione e dell' art. 8 del Testo Unico 267 del 2000. Assicura le condizioni di pari opportunità e promuove, ove possibile, la presenza di entrambi i sessi in tutti gli organi collegiali del Comune, degli enti, aziende e istituzioni dipendenti.

2. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tale fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne e stabilendo rapporti permanenti con gli organi di comunicazione di massa.

3. Attua idonee forme di cooperazione con altri Enti pubblici e privati, per favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali.

Art. 14

SERVIZI PUBBLICI

1. Il Comune, per la gestione dei servizi che per la loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente, può disporre la gestione mediante affidamento diretto:

- a) a istituzioni;
- b) ad aziende speciali anche consortili;
- c) a società di capitali costituite o partecipate dagli enti locali, regolate dal codice civile;
- d) ad associazioni e fondazioni costituite o partecipate dagli enti locali;
- e) a terzi in base a procedure ad evidenza pubblica, secondo le modalità stabilite dalle normative di settore, quando sussistano ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale.
- f) Unione di Comuni.
- g) tramite gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti citati;

2. I rapporti tra gli enti locali e i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio.

ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO I

ORGANI ELETTIVI

SEZIONE I

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 15

IL CONSIGLIERE COMUNALE

1. Ciascun consigliere rappresenta l'intero Comune, senza vincolo di mandato.
2. L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun consigliere, secondo le proprie funzioni ed attività, sono stabiliti dalla legge.
3. Il consigliere comunale nell'espletamento del mandato è assicurato contro i danni al patrimonio pubblico e da quanto deliberato dal Consiglio comunale.
4. Nel caso di chiamata in giudizio degli amministratori, per fatti inerenti il loro mandato, il Comune provvede al ristoro delle spese sostenute per la difesa, quando il procedimento penale si sia concluso con la formula assolutoria piena.

Art. 16

DOVERI DEL CONSIGLIERE E DECADENZA

1. I consiglieri hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni delle quali fanno parte.
2. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.
3. I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo, Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 15, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

Art. 17

POTERI DEI CONSIGLIERI

1. Il consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende e dagli enti da esso dipendenti tutte le notizie e informazioni utili all'espletamento del mandato.

2. Il consigliere esercita il diritto di iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale formulando interrogazioni, interpellanze e mozioni. Esse sono presentate per iscritto al Sindaco da uno o più Consiglieri. Il Sindaco o gli Assessori da esso delegati, rispondono nella prima riunione utile del Consiglio comunale alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri.

3. Il Consigliere, nel presentare un'interrogazione o altra istanza di sindacato ispettivo può chiedere che venga data risposta scritta. In tal caso, il Sindaco o gli assessori da esso delegati sono tenuti a rispondere entro i successivi trenta giorni. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un Assessore da esso delegato alla fine della seduta, allo scopo fissata. Esse non possono avere durata superiore a dieci minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che può anche dichiarare di essere o no soddisfatto. La replica non può avere durata superiore a cinque minuti.

4. Il Consigliere è tenuto al segreto d'ufficio nei casi specificamente determinati dalla legge.

5. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti, per quanto non previsto dalla normativa vigente e dal presente Statuto sono disciplinati dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

6. Con le modalità e nei casi previsti dalle Leggi vigenti i consiglieri in carica al Comune possono fare sottoporre al controllo le deliberazioni degli organi esecutivi e assembleari.

Art. 18

DIMISSIONI, SURROGAZIONE E SUPPLENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. Nel Consiglio Comunale il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto e sino ad esaurimento della lista stessa.

2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale, nel rispetto, altresì, delle disposizioni di cui al Regolamento, sono indirizzate dal Consigliere medesimo al Consiglio e devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 141, comma 1 lett. b) punto 3 del T.U.E.L. n. 267/2000.

3. Nel caso di sospensione di un consigliere, adottata ai sensi dell'art. 59 commi 1, 2 e 3 del T.U.E.L. n. 267/2000, Il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1 del presente articolo.

4. Il Consigliere che non prende parte alle sedute del Consiglio Comunale per cinque sedute nell'arco di un anno, viene dichiarato decaduto dal Consiglio Comunale, provvedendo secondo la procedura indicata dal precedente comma 3 dell'art. 16.

Art. 19

NOMINA COMMISSARIO AD ACTA

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. n. 13 del 22 febbraio 2002 – convertito con modifiche con legge n. 75 del 24 aprile 2002 -, trascorso il termine entro il quale il bilancio di previsione deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo schema, il Consiglio assegna alla Giunta un termine di 30 giorni per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio nomina un commissario affinché predisponga d'ufficio lo schema di bilancio da sottoporre al Consiglio.

2. Nella fattispecie prevista dal comma precedente e, comunque, nell'ipotesi in cui il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema predisposto dalla Giunta, il Presidente assegna al Consiglio, mediante lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale nomina un apposito commissario, che si sostituirà all'amministrazione inadempiente, dandone comunicazione al Prefetto ai fini dello scioglimento del Consiglio.

3. Nell'ipotesi di cui ai commi 1 e 2, decorsi 50 giorni dai termini di legge previsti per l'approvazione del bilancio senza che il Consiglio o il suo Presidente abbiano nominato apposito commissario, alla predetta nomina provvede il Prefetto, avviando contestualmente la procedura per lo scioglimento del Consiglio.

4. La scelta del commissario è effettuata, nei casi di cui ai commi 1 e 2, fra persone di provata capacità tecnica e professionale.

Art. 20

CONSIGLIERE ANZIANO E GRUPPI CONSILIARI

1. E' consigliere anziano il consigliere che ha riportato nella consultazione elettorale, esclusi il Sindaco neo eletto e i candidati alla carica di Sindaco eletti consiglieri, la più alta cifra individuale, la quale va calcolata sommando ai voti di lista i voti di preferenza ottenuti. A parità di voti prevale il più anziano di età, a parità di età si procederà a sorteggio.

2. I consiglieri si costituiscono in gruppi composti, a norma di regolamento. Ai gruppi consiliari sono assicurate, per l'esplicazione delle loro funzioni, idonee

strutture tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun gruppo e la consistenza numerica di ognuno di essi. Le forme e i modi per l'esercizio delle funzioni sono disciplinati dal regolamento.

3. Le funzioni e le competenze dei capigruppo sono disciplinati dal regolamento.

4. La Conferenza dei Capigruppo è organo consultivo del Sindaco nell'esercizio della funzione di presidente delle adunanze consiliari, concorre alla programmazione delle riunioni e assicura lo svolgimento dei lavori consiliari.

Art. 21

IL CONSIGLIO COMUNALE. FUNZIONE DI INDIRIZZO.

1. Il Consiglio Comunale rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.

2. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza, informazione e legalità, al fine di assicurare l'imparzialità e il buon andamento dell'amministrazione.

3. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

Art. 22

ATTRIBUZIONI DEI CONSIGLI

1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico – amministrativo.

2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

- a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'art. 48, comma 3 del D.Lgs. 267/2000, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
- b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deleghe ad essi, pareri da rendere per dette materie,

- c) convenzioni tra i comuni e quelle tra Enti pubblici e privati, costituzione e modificazione di forme associative,
- d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione,
- e) assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzioni;
- f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionali o sottoposti a vigilanza,
- h) contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari;
- i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- j) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;
- k) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

3. Il consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e dei singoli assessori.

Art. 23

FUNZIONE DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO

1. Il Consiglio esercita il controllo amministrativo attribuitogli comma 1° dell'art. 42 del Testo Unico 267 del 2000. Le modalità di controllo sono stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti sulle attività degli organi e degli uffici del Comune, nonché delle Istituzioni e aziende speciali, gestioni convenzionate, consorzi, società che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi effettuati per conto del Comune o alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti.

2. È previsto inoltre un controllo politico attraverso un dibattito in seduta pubblica secondo le modalità previste dal D.Lgs 267/2000, alle cadenze previste dal Regolamento di contabilità, sullo stato di attuazione dei piani e dei programmi approvati dal Consiglio.

Art. 24

PRIMA ADUNANZA

1. Nella prima seduta del nuovo Consiglio Comunale si esaminerà la condizione degli eletti a norma del capo II titolo III, Legge 267/2000, e si procederà alla convalida o dichiarare eventuali cause di ineleggibilità, provvedendo secondo la procedura indicata dall'art. 69 del T.U.E.L.

2. Il Sindaco convoca la prima adunanza del Consiglio Comunale entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi di convocazione da notificarsi almeno cinque giorni prima della seduta. La seduta deve aver luogo entro 10 giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede il prefetto in via sostitutiva.

3. La seduta è pubblica, la votazione è palese e ad essa possono partecipare i consiglieri delle cui cause ostative si discute.

4. Per la validità delle adunanze e deliberazioni si applicano le norme previste nell'art. 25 del presente Statuto.

5. Non si fa luogo all'esame dei successivi punti all'ordine del giorno se non dopo aver proceduto alla convalida degli eletti.

Art. 25

SEDUTE, CONVOCAZIONI E NUMERO LEGALE

1. L'attività del Consiglio comunale si svolge normalmente in sessioni ordinarie e straordinarie.

La sessione ordinaria è riservata obbligatoriamente all'approvazione di: linee programmatiche di mandato, bilancio di previsione e relazione previsionale e programmatica, rendiconto di gestione, provvedimenti di riequilibrio ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs 267/2000

2. Le convocazioni sono disposte dal Sindaco, il quale stabilisce, inoltre, l'ordine del giorno, la data e l'ora della riunione, fatto salvo il diritto riservato ad un quinto dei consiglieri in carica, stabilito dal comma 2 art. 39 del Testo Unico 267 del 2000, e l'iniziativa della giunta.

3. L'avviso di convocazione, comprensivo dell'ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio e inviato al domicilio di ciascun consigliere secondo le modalità e termini stabiliti dal regolamento sul funzionamento del Consiglio. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco.

4. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 26

PUBBLICITÀ' DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche.

2. La legge stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

Art. 27

DELLE VOTAZIONI

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese. La scelta del tipo di votazione palese è effettuata di volta in volta dal Sindaco.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

Art. 28

REGOLAMENTO INTERNO

1. Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dal presente statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute. Il Regolamento disciplina altresì le modalità attraverso le quali fornire al Consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie, la gestione di tutte le risorse attribuite per il funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.
2. La stessa maggioranza assoluta è richiesta per le modificazioni del regolamento.

Art. 29

CONSIGLIERI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO COMUNALE PRESSO ENTI LOCALI SOVRACOMUNALI.

1. Il Consigliere eletto in rappresentanza del Consiglio comunale, nei casi previsti dalla legge, presso Enti locali sovracomunali riferisce con cadenze semestrali al Consiglio sulla propria attività mediante apposita relazione. La relazione è presentata al Sindaco e ai consiglieri per la successiva discussione al Consiglio comunale.
2. Può essere revocato con deliberazione del Consiglio Comunale su motivata proposta di almeno un terzo dei Consiglieri in carica. La seduta è pubblica e deve aver luogo dopo il decorso del termine di quindici giorni dalla notificazione agli

interessati della proposta di revoca, eseguita nelle forme di legge. Per la validità della votazione, espressa per appello nominale, occorre la maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.

Art. 30

COMMISSIONI CONSILIARI

1. Oltre alle Commissioni previste da leggi e regolamenti statali e regionali, il Consiglio Comunale può istituire ulteriori Commissioni permanenti o temporanee composte con criterio proporzionale, assicurando, la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni Gruppo.

2. La composizione ed il funzionamento delle commissioni, sono stabilite con apposito regolamento. Ambedue i sessi, ai sensi dell'art. 6 della legge 267/2000, dovranno essere rappresentati, ove possibile, in misura paritetica.

3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori, senza diritto di voto, Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

5. Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio comunale al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.

6. Compito delle commissioni temporanee è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale, individuate dal Consiglio comunale.

Art. 31

COSTITUZIONE DI COMMISSIONI SPECIALI E DI CONTROLLO

1. Il Consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali di controllo o di garanzia, per esperire indagini conoscitive ed inchieste. In tal caso la presidenza delle commissioni consiliari è attribuita alle opposizioni consiliari secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2. Per la costituzione delle commissioni speciali trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme del precedente art. 30.

3. Con l'atto costitutivo saranno disciplinati limiti e procedure d'indagine.

4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da 1/5 dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

SEZIONE II

LA GIUNTA COMUNALE

NOMINA-REVOCA

Art. 32

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da 4 / 6 (quattro/sei) Assessori nominati dallo stesso.

2. Possono essere nominati Assessori anche i cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, in possesso di particolari competenze ed esperienze nel campo sociale, culturale, giuridico ed economico e dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.

3. La presenza degli Assessori di cui al comma 2 non modifica il numero di Assessori componenti la Giunta di cui al comma 1.

4. Il numero degli Assessori extra consiliari non può eccedere il numero di due.

5. Ambedue i sessi, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 267/2000, dovranno essere rappresentati, ove possibile, in misura paritetica.

6. Gli assessori, non facenti parte del Consiglio, assistono ai lavori dello stesso con facoltà di prendere la parola e di presentare emendamenti nelle materie di loro competenza, senza concorrere a determinare il numero legale per la validità

dell'adunanza e senza esprimere il voto sulle deliberazioni consiliari. Hanno diritto, allo stesso modo dei consiglieri comunali, di accedere alle informazioni e di depositare proposte rivolte al Consiglio. Non possono presentare interpellanze, interrogazioni e mozioni.

Art. 33

SINDACO-ASSESSORI-LINEE PROGRAMMATICHE.

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del rispettivo Consiglio

2. Il Sindaco nomina i componenti la Giunta, tra cui un vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla proclamazione degli eletti. Nella medesima seduta, il sindaco, sentita la giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Sulle linee programmatiche i singoli consiglieri possono presentare, nei successivi 10 giorni, emendamenti e proposte migliorative. Il Consiglio nella seduta successiva discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.

Art. 34

INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE

1. Le cause di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge.

2. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta Comunale il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini sino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

Art. 35

SOSTITUZIONI

1. Il vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza, di impedimento temporaneo nonché in caso di sospensione dall'esercizio della funzione.

2. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Assessore il Sindaco procede alla nomina di un nuovo assessore e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale, nella seduta immediatamente successiva.

Art. 36

DIMISSIONI DEGLI ASSESSORI

1. Nel caso di dimissioni dei componenti della Giunta comunale il Sindaco procede alla loro sostituzione con nuove nomine. Si applica l'art. 33 comma 2. del presente Statuto.

Art. 37

REVOCA DEGLI ASSESSORI

1. L'Assessore può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco.
2. Nella prima seduta immediatamente successiva alla revoca il Sindaco comunica al Consiglio il nominativo dell'Assessore sostituto.

Art. 38

MOZIONE DI SFIDUCIA

1. La Giunta Comunale risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio Comunale.

2. Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.

3. Il Sindaco e la Giunta cessano contemporaneamente dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

4. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco.

5. La mozione viene posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Essa è notificata nelle forme previste per la convocazione del Consiglio Comunale agli interessati.

6. Se il Sindaco non procede alla convocazione del Consiglio Comunale entro il termine previsto dal 5° comma, vi provvede il vice Sindaco, nel rispetto del termine di cui al comma suddetto e con la procedura di cui all'art. 25 dello Statuto.

7. La seduta nella quale si discute la mozione di sfiducia è presieduta dal Sindaco. La seduta è pubblica ed il Sindaco e gli Assessori partecipano alla discussione e alla votazione.

8. Se la mozione viene approvata l'autorità competente procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

ATTRIBUZIONI. FUNZIONAMENTO

Art. 39

ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA

1. L'attività della Giunta comunale è collegiale.

2. Gli Assessori sono preposti ai vari settori dell'Amministrazione comunale, raggruppati per settori omogenei nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità politiche e quelle gestionali ai sensi delle disposizioni vigenti.

3. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta e individualmente degli atti politici dei loro assessorati.

4. Le attribuzioni dei singoli Assessori sono stabilite dal Sindaco con la nomina della Giunta.

5. In mancanza del Sindaco o del vice Sindaco ne fa le veci l'Assessore più anziano di età.

6. Le attribuzioni e i compiti di cui ai precedenti commi 4 e 5, possono essere modificate con provvedimento motivato del Sindaco.

7. Il Sindaco comunica al Consiglio Comunale le attribuzioni della Giunta e le successive modifiche.

Art. 40

ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

1. La Giunta è l'organo esecutivo del Comune. Collabora con il Sindaco nella amministrazione del Comune e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

2. Compie tutti gli atti di amministrazione attribuitigli dalla normativa vigente e che non sono riservati dalla legge e dal presente Statuto al Consiglio Comunale, al Sindaco ed agli organi burocratici del Comune. È altresì di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio.

3. Riferisce al Consiglio della propria attività, con apposita relazione, da presentarsi in sede di approvazione del bilancio consuntivo e alle scadenze indicate dall'art. 23 del presente statuto.

4. Spetta alla Giunta assegnare in gestione ai Responsabili dei servizi le dotazioni finanziarie, tecnologiche ed umane necessarie per il raggiungimento degli obiettivi fissati con i programmi del bilancio di previsione annuale.

5. La Giunta, inoltre, ha compiti di controllo sullo stato di attuazione dei progetti e sulle capacità di spesa dei vari capitoli.

Art. 41

ADUNANZE E DELIBERAZIONI

1. La Giunta Comunale è convocata secondo le esigenze ed è presieduta dal Sindaco. Le proposte di deliberazione devono essere depositate presso l'Ufficio di Segreteria almeno 24 ore prima della seduta.

2. La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei componenti in carica e a maggioranza assoluta dei voti.

3. Nelle votazioni palesi, in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.

4. Alle sedute della Giunta partecipano, se richiesti, senza diritto di voto, il revisore dei conti, i responsabili d'area ed eventuali consulenti esterni.

5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della stessa.

6. Le deliberazioni dichiarate immediatamente esecutive sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza degli Assessori in carica.

SEZIONE III

IL SINDACO

Art. 42

SINDACO

1. Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.

2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali-esecutive.

3. La legge disciplina le modalità di elezione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio del Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza, e poteri di auto organizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 43

DIMISSIONI, IMPEDIMENTO, RIMOZIONE, DECADENZA SOSPENSIONE O DECESSO DEL SINDACO

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice-Sindaco.

2. Le dimissioni sono presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

3. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della giunta.

Art. 44

ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Sindaco è l'organo dell'amministrazione del Comune;

2. Rappresenta l'ente, convoca e presiede la giunta, nonché il consiglio quando non è previsto il presidente del consiglio, e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.

3. Salvo quanto previsto dall'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000, esercita le funzioni attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune.

4. Esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.

5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco quale rappresentante della comunità locale.

6. Coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

7. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni.

8. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs n. 267/2000.

9. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali.

10. Presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

Art. 45

ATTRIBUZIONI DEL SINDACO NEI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE

1. Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, sovrintende:

- a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
- b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica;
- c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
- d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra l'assistenza della forza pubblica.

3. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2.

4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

5. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

6. Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo, il Prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei servizi stessi nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.

Art. 46

ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

Il Sindaco:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- b) promuove direttamente o, avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- d) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 47

ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

Il Sindaco:

- a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio comunale e lo presiede (se non nominato il Presidente) ai sensi del regolamento. Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei consiglieri assegnati o dalla Giunta, provvede alla convocazione entro il termine di venti giorni;
- b) esercita nei limiti previsti dalle leggi, i poteri di polizia nelle adunanze consiliari, quando li presiede, negli organismi pubblici di partecipazione popolare;
- c) propone argomenti da trattare, dispone la convocazione della Giunta e la presiede;
- d) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più Assessori o a Consiglieri comunali. L'atto di delegazione specifica i poteri, le modalità di esercizio e le responsabilità dei delegati i quali sono tenuti a presentare annualmente, una relazione al Sindaco;
- e) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio;

f) procede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni. Il Sindaco membro di diritto in seno al Consiglio di Enti locali sovracomunali, aziende speciali o altre istituzioni può farsi sostituire da un consigliere comunale suo delegato. La delega può essere revocata in qualsiasi momento il Sindaco lo ritenga opportuno;

Art. 48

VICE SINDACO

1. Il Sindaco nomina tra i componenti la Giunta, un Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla proclamazione degli eletti, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il Vice Sindaco è l'Assessore che sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. Gli Assessori in caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità dato dall'età.

2. Delle deleghe rilasciate al Vice Sindaco ed agli Assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

TITOLO II

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

SEZIONE I

UFFICI

Art. 49

PRINCIPI E CRITERI FONDAMENTALI DI GESTIONE

1. L'attività gestionale dell'ente, nel rispetto del principio della distinzione fra funzione politica di indirizzo e di controllo e funzione di gestione amministrativa, è

affidata al Segretario comunale e ai Responsabili degli uffici che la esercitano secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente in base agli indirizzi del Consiglio, in attuazione delle determinazioni della Giunta e delle direttive del Sindaco, e con l'osservanza dei criteri dettati dal presente Statuto.

2. Per la realizzazione e l'attuazione degli obiettivi dell'ente definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi politici i Responsabili degli uffici esercitano le competenze attribuite dal comma 1°, dell'art. 109 del Testo Unico 267 del 2000 e successive modificazioni ed integrazioni e dalle altre disposizioni vigenti.

3. Agli stessi organi sono affidate inoltre le attribuzioni previste dalle norme vigenti, dal presente Statuto e dal Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi di cui all'art. 35 della legge fondamentale.

Art. 50

IL SEGRETARIO COMUNALE - ATTRIBUZIONI GESTIONALI

1. Il Segretario comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina stato giuridico, ruolo e funzioni è l'organo burocratico che svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.

2. Al segretario comunale compete l'adozione di atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che non comportano attività deliberative e che non siano espressamente attribuiti dalla Legge, dal presente Statuto o da Regolamenti comunali ad organi elettivi o ai Responsabili degli Uffici o Servizi. Egli agisce attraverso atti formali (Determinazioni) da pubblicare in copia all'Albo Pretorio dell'Ente secondo le modalità e le procedure previste dalla normativa vigente per le deliberazioni degli organi collegiali.

3. Al segretario possono essere attribuiti inoltre i seguenti compiti:

a) svolgimento delle funzioni di Direttore Generale su incarico del Sindaco ai sensi dell'art. 97, comma 4 lettera e), del Testo Unico 267 del 2000;

- b) la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dall'art. 197, comma 2°, lett. a) del D.Lgs n. 267/2000;
- c) la proposta di Piano Esecutivo di Gestione di cui all'art. 169 D.Lgs n. 267/2000 nonché la predisposizione di programmi di attuazione mediante attribuzione delle risorse ai responsabili degli Uffici e/o servizi ai sensi dell'art. 109 comma 2 del predetto decreto,
- d) predisposizione di relazioni, progettazioni di carattere organizzativo generale, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;
- e) adozione e sottoscrizione di tutti gli atti ed i provvedimenti, anche a rilevanza esterna, non espressamente riservati dalla Legge o dal presente Statuto agli organi istituzionali del Comune e per i quali gli sia stata attribuita competenza;
- f) individuazione, per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di competenza del Comune, del settore che deve curare l'istruttoria ed ogni altro adempimento procedurale.
- g) verifica della efficacia e dell'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;
- h) ogni altra funzione attribuitagli secondo le modalità del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi.

Al segretario compete inoltre il potere di proposta nei confronti della Giunta comunale.

Art. 51

ATTRIBUZIONI CONSULTIVE

1. Il segretario comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione della Giunta, a quelle esterne.

2. Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico, al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori ed ai singoli consiglieri ed ai Responsabili degli Uffici.

3. Esplicita e sottoscrive i pareri previsti dalla legge in ordine alla conformità delle proposte di provvedimenti deliberativi ai principi posti dall'ordinamento

giuridico affinché l'azione dell'Ente sia svolta in termini di efficienza, efficacia ed economicità.

Art. 52

ATTRIBUZIONI DI SOPRINTENDENZA, DIREZIONE E COORDINAMENTO

1. il Segretario comunale esercita funzioni di sovrintendenza, impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.

Art. 53

ATTRIBUZIONI DI LEGALITÀ E GARANZIA

1. Il Segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle sedute degli organi collegiali e ne cura altresì la verbalizzazione, con facoltà di delega entro i limiti previsti dalla legge o dai regolamenti.

2. Riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale.

3. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.

4. Riceve l'atto di dimissioni del Sindaco, le proposte di revoca e di sfiducia.

Art. 54

VICESEGRETARIO

L'impiegato con qualifica apicale dell'Ufficio di Segreteria, in possesso di uno dei titoli di studio prescritti dalla legge per l'accesso alla carriera di Segretario comunale, oltre alle attribuzioni specifiche previste dal mansionario per il posto ricoperto, è chiamato a svolgere nei casi di vacanza, assenza, impedimento, funzioni vicarie e/o ausiliarie del Segretario comunale con le modalità e procedure previste dalla normativa vigente e dal Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi.

Il Vicesegretario svolge altresì funzioni di supporto al Segretario comunale e di coordinamento e direzione del settore amministrativo e AA. GG. dell'Ente.

Art. 55

PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

1. L'amministrazione del Comune si attua mediante un'attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti obiettivo o per programmi;

b) analisi ed individuazione delle produttività e carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;

c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

Il Regolamento comunale individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

3. Per obiettivi determinati il Comune può avvalersi di collaborazioni esterne con convenzioni a termine.

Art. 56

STRUTTURA

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici appartenenti anche ad aree diverse collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

2. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

3. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente che danno esecuzione alle leggi, allo Statuto ed ai contratti collettivi di lavoro del comparto.

4. Il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi, nel rispetto della normativa vigente disciplina in particolare:

- a) struttura organizzativa e funzionale e modalità di funzionamento;
- b) dotazioni organiche;
- c) modalità di assunzione e cessazione dal servizio.

SEZIONE II

SERVIZI COMUNALI

Art. 57

FORME DI GESTIONE

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici attuando in primo luogo una distinzione tra servizi pubblici locali di rilevanza industriale e servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale, in attuazione delle norme previste dagli art. 113 e 113 bis del T.U. 267/00.
2. Per i servizi a rilevanza industriale gli enti locali, anche in forma associata, possono avvalersi:
 - Di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di società di capitali con la partecipazione maggioritaria degli enti locali, anche associati, cui può essere affidata direttamente tale attività;
 - Di imprese idonee, da individuare mediante procedure ad evidenza pubblica.

L'erogazione del servizio, da svolgere in regime di concorrenza, avviene secondo le discipline di settore, con riferimento della titolarità del servizio a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica.

3. Per i servizi a rilevanza non industriale gli enti locali possono disporre la gestione mediante affidamento diretto:
 - a istituzioni;
 - ad aziende speciali anche consortili;

- a società di capitali costituite o partecipate dagli enti locali, regolate dal codice civile;
- tramite gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti citati;
- ad associazioni e fondazioni costituite o partecipate dagli enti locali;
- a terzi in base a procedure ad evidenza pubblica, secondo le modalità stabilite dalle normative di settore, quando sussistano ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale;

4. Appositi regolamenti disciplineranno le forme di gestione prescelta.

TITOLO III

ORDINAMENTO FUNZIONALE

SEZIONE I

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Art. 58

ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE

Il Consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali, al fine di coordinare ed organizzare, unitamente agli stessi, i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

Art. 59

PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 60

CONVENZIONI

1 Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.

2. le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti in carica.

Art. 61

CONSORZI

1. Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, può promuovere la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente.

2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente art. 60 deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.

3. Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei comuni, in quanto compatibili.

4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quanto si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una plurima di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 62

UNIONE DEI COMUNI

1. Può essere costituita l'Unione di Comuni con uno o più Comuni possibilmente contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loco competenza, a norma dell'art. 32 del T.U.E.L. 267/2000 e successive modificazioni.

2. Lo Statuto dell'Unione dei Comuni dovrà prevedere norme di salvaguardia per la tutela del rapporto di lavoro del personale dipendente trasferito all'Unione stessa.

3. Il recesso dall'Unione di uno o più Comuni o lo scioglimento dell'Unione comporta il riassorbimento del Personale da parte dell'Ente di provenienza con tutti gli istituti maturali nel contempo.

4. Il comune in caso di scioglimento o di recesso dall'Unione dei Comuni potrà riassorbire e quindi garantire il posto di lavoro solo agli effettivi dipendenti del Comune che transitano alle dipendenze dell'Unione.

5. Non potrà, in nessun caso, riassorbire e quindi garantire il posto di lavoro a quei dipendenti che verranno assunti (sotto qualsiasi forma) direttamente dall'Unione successivamente all'avvio dell'Unione stessa.

Art. 63

ACCORDI DI PROGRAMMA

1. La promozione della conferenza fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate e la conclusione di accordi di programma secondo le modalità dell'art. 34 del Testo Unico 267 del 2000, costituiscono un modo ordinario per il comune di affrontare la definizione e l'attuazione di opere, di interventi e di programmi di

intervento di proprio interesse che richiedano, tuttavia, per la loro realizzazione, l'azione integrata e coordinata di altri enti pubblici.

2. Compete al Sindaco l'iniziativa di promuovere la conferenza fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate, quando l'opera sia stata considerata in atti fondamentali del Consiglio ovvero venuta in evidenza nella formazione dell'attività propositiva della Giunta.

3. L'accordo non può essere sottoscritto dal Sindaco se non previa deliberazione della Giunta Municipale qualora l'opera o l'attività siano state previste in atti fondamentali del Consiglio. Comunque, quando l'accordo comporti variazioni di strumenti urbanistici, il suo schema deve essere sottoposto in via d'urgenza al Consiglio comunale affinché autorizzi il Sindaco alla firma. Soltanto in caso di estrema e motivata urgenza il Sindaco potrà procedere di iniziativa salva la ratifica di cui al 5° comma dell'art. 34 della legge fondamentale.

Art. 64

ISTITUZIONI

1. L'Istituzione è organismo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

2. Organi dell'istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

3. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, ha potere di revoca degli Amministratori.

4. Le incompatibilità, le modalità di funzionamento degli organi, le finalità e gli indirizzi della Istituzione nonché gli atti da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, sono stabiliti dal Regolamento istitutivo dell'Istituzione stessa.

5. L'Istituzione uniforma la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e ha l'obbligo del pareggio del Bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti; all'Istituzione è esteso il controllo del Revisore del Conto del Comune.

Art. 65

AZIENDE SPECIALI

1. L'Azienda speciale è Ente strumentale dell'Ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto, approvato dal Consiglio Comunale.

2. Organi dell'Azienda sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Per la nomina e la designazione degli amministratori si applicano gli artt. 42, comma 2, lett. m) e 50, comma 8 del T.U.E.L. n. 267/00. Qualora s'intenda addivenire alla revoca di singoli amministratori o dell'intero organo esecutivo dell'Azienda, la relativa motivata proposta del Sindaco o sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati deve essere accompagnata alla contestuale designazione di nuovi amministratori od organi.

3. L'Azienda uniforma la sua attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e di ricavi, compresi il trasferimento.

4. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio Statuto e dai Regolamenti.

5. L'Ente locale conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

6. Lo Statuto dell'Azienda Speciale prevede un apposito organo di revisione nonché forme autonome di verifica della gestione.

Art. 66

SOCIETA' PER AZIONI E A RESPONSABILITA' LIMITATA

1. La Società per azioni, o la Società a responsabilità limitata, sono istituite a prevalente capitale pubblico locale, qualora si rende opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.

2. La disciplina della Società per azioni è stabilita dall'art. 2325 e seguenti del Codice Civile.

3. La disciplina della Società a responsabilità limitata è stabilita dall'art. 2472 e seguenti del Codice Civile.

SEZIONE II

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 67

PARTECIPAZIONE

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. E' prevista inoltre una verifica di carattere politico attraverso un dibattito in seduta aperta al pubblico con cadenza annuale, sull'attività svolta dall'amministrazione e sullo stato di attuazione dei piani e dei programmi approvati.

3. Per gli stessi fini, il comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, agevolando l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.

4. Ai cittadini, inoltre sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

5. L'amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

SEZIONE III

INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

Art. 68

INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.

3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o in numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'Albo Pretorio o altri mezzi, garantendo , comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.

6. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.

7. Il responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6 deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'Organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.

8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'Amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione, la proposta.

10. I soggetti di cui al comma primo hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.

11. La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art. 69

ISTANZE

1. I cittadini, le Associazioni, i Comitati e i Soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco istanze con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti sull'attività dell'Amministrazione.

2. La risposta all'istanza viene fornita entro 30 (trenta) giorni successivi, o dal Sindaco, o dal Segretario o dal dipendente Responsabile, a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

3. L'istanza e la relativa risposta devono avere la forma scritta.

Art. 70

PETIZIONI

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Almeno duecento cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune possono presentare al Sindaco petizioni su argomenti di interesse locale. Il Sindaco trasmette entro 30 giorni successivi all'Organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'Organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. Se il termine previsto al comma secondo non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o

provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 71

PROPOSTE

1. Almeno duecento cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 30 giorni successivi all'Organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. L'Organo competente, acquisita la proposta, deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro i successivi trenta giorni.

3. Tra l'Amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

SEZIONE IV

ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art. 72

PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale, anche su base di quartiere o di frazione. Promuove le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art. 79 l'accesso ai dati

di cui è in possesso l'amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

2. I relativi criteri generali vengono stabiliti periodicamente dal Consiglio comunale.

Art. 73

ASSOCIAZIONI

1. La Giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.

2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

Art. 74

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.

2. L'amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi determinando le finalità da perseguire, i requisiti per l'adesione, la composizione degli organi di direzione, le modalità di acquisizione dei fondi e la loro gestione.

3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale, sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere, obbligatorio e non vincolante deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 75

PRINCIPI ISPIRATORI E ATTRIBUZIONI GENERALI

DELLE CONSULTE DI SETTORE E DEL FORUM

1. E' istituito l'albo delle associazioni operanti nei settori di competenza delle consulte di settore e del forum giovanile. Le consulte di settore dovranno concretizzare la rappresentanza di tutti quegli organismi e quelle persone che , localmente, hanno un'approfondita conoscenza in specifici campi di attività al fine di arricchire le proposte degli organi amministrativi del Comune con l'apporto di competenze specifiche. Esse sono lo strumento di collegamento diretto tra la società civile organizzata e gli organi del governo locale. Le consulte di settore ed il forum giovanile sono riconosciute con deliberazione del Consiglio comunale, restano in carica sino allo scioglimento del Consiglio comunale che le ha riconosciute e vengono disciplinate da apposito regolamento.

Art. 76

CONSULTA COMUNALE

1. Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, il Comune costituisce la Consulta. Il regolamento degli istituti di partecipazione stabilisce il numero delle Consulte, le materie di competenza, le modalità di formazione ed il funzionamento.

2. Le Consulte sono presiedute da un componente del Consiglio comunale e sono formate da rappresentanti delle associazioni e delle libere forme associative iscritte nell'apposito albo comunale. Ambedue i sessi,- ai sensi dell'art. 6 della legge n. 267/2000, dovranno essere rappresentati, ove possibile, in misura paritetica.

Art. 77

POTERI DELLE CONSULTE COMUNALI

Le Consulte possono, nelle materie di competenza:

- a) esprimere pareri preventivi, a richiesta o su propria iniziativa, su atti comunali;
- b) elaborare le proposte da presentare agli organi comunali per l'adozione degli atti;

- c) elaborare le proposte per la gestione e l'uso di beni e servizi comunali;
- d) chiedere che i dipendenti comunali vengano invitati alle sedute per l'esposizione di particolari problematiche.

Art 78

ISTITUZIONE E ATTRIBUZIONI DEL DIFENSORE CIVICO

1. A garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'amministrazione comunale nei rapporti con i cittadini è istituito l'ufficio del Difensore civico.

2. Il Difensore civico è scelto fra i cittadini aventi i requisiti previsti per l'elezione alla carica di consigliere comunale e in possesso di adeguate esperienze e competenze giuridico amministrative.

3. Non sono eleggibili alla carica:

a) i membri del parlamento, i consiglieri regionali, provinciali comunali e circoscrizionali;

b) i membri del Comitato regionale di controllo e dei comitati circoscrizionali di controllo sugli atti del Comune;

c) i componenti degli organi di gestione delle Unità sanitarie locali;

d) gli amministratori di enti od aziende dipendenti, controllate o sovvenzionate dal Comune o cui partecipi la stesso Comune;

e) gli amministratori di imprese o enti vincolati al Comune da contratti d'opera.

4. Il Difensore civico è nominato dal Consiglio comunale a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune, dura in carica per tutta la legislatura di nomina e svolge le sue funzioni sino all'elezione del successore.

5. Il Difensore civico, su richiesta dei cittadini, di enti pubblici e privati e di associazioni, provvede al regolare svolgimento delle loro pratiche presso il Comune , gli enti e le aziende da esso dipendenti.

6. Il Difensore civico può agire anche d'ufficio qualora nell'espletamento delle sue funzioni di cui al comma precedente o in casi simili a quelli per i quali si richiede l'intervento, abbia notizia di abusi, disfunzioni o irregolarità.

7. Il Difensore civico ha il diritto di ottenere dagli uffici del Comune, degli enti ed aziende da esso dipendenti, copia degli atti e dei documenti riguardanti la questione per la quale si richiede il suo intervento.

8. Qualora il Difensore civico nell'esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di fatti costituenti reato, ha l'obbligo di farne rapporto all'autorità giudiziaria.

9. Al Difensore spettano le indennità di funzione ed il rimborso nella misura stabiliti dalla legislazione vigente e dai regolamenti.

10. Con apposito regolamento il Comune disciplina le modalità di intervento del Difensore civico.

Art. 79

INCENTIVAZIONE

1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione nel rispetto delle leggi, con apporti sia di natura finanziaria patrimoniale, che tecnico professionale organizzativo.

Art. 80

PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI

1. Le Commissioni consiliari possono invitare ai propri lavori i rappresentanti delle associazioni e degli organismi interessati.

SEZIONE V

REFERENDUM-DIRITTI DI ACCESSO

Art. 81

REFERENDUM

1. L'istituto del referendum viene adottato quale strumento consultivo formale dell'intera popolazione degli elettori del Consiglio comunale, su questioni

interessanti la generalità della collettività cittadina, aventi notevole rilievo e alto contenuto di conseguenze operative.

2. L'oggetto del referendum deve rientrare tra le materie di esclusiva competenza locale. Le seguenti materie non possono costituire oggetto di consultazione referendaria:

- a) norme statutarie;
- b) tributi comunali;
- c) tariffe dei servizi pubblici;
- d) le decisioni assunte dal Consiglio comunale nei sei mesi precedenti alla consultazione.

3. Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco, su decisione consiliare la quale può essere promossa anche dalla richiesta di un numero di cittadini iscritti alle liste elettorali non inferiore al venti per cento degli iscritti.

4. I referendum consultivi vengono effettuati insieme una volta l'anno, in uno o più giorni consecutivi della stagione primaverile o autunnale non in coincidenza con altre operazioni di voto.

5. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio comunale non può essere indetto il referendum e decadono quelli non ancora effettuati.

6. La consultazione referendaria è valida se ad essa prendono parte elettori del Consiglio comunale in numero pari ad almeno il quaranta per cento del totale di quelli iscritti nelle liste elettorali.

7. Il quesito sottoposto alla consultazione, che deve essere chiaro ed univoco, è da ritenere positivamente accolto quando i voti validi attribuiti alla risposta affermativa siano superiori al totale risultante dai voti validi attribuiti alla risposta negativa e dal numero delle schede bianche.

8. Le restanti norme per l'indizione, l'organizzazione e l'attuazione del referendum consultivo sono stabilite nell'apposito Regolamento.

Art. 82

OPERATIVITÀ DEL REFERENDUM CONSULTIVO

1. Entro 15 giorni dalla proclamazione dei risultati, il Sindaco sottopone al Consiglio ed alla Giunta, a seconda delle competenze, i risultati del referendum.

2. Nel caso in cui il referendum abbia avuto esito positivo, le decisioni dell'organo di governo, non possono discostarsi nella sostanza, dall'indicazione consultiva.

3. Nel caso che il referendum abbia avuto esito negativo, l'organo di governo adotta i provvedimenti che ritiene opportuni in considerazione anche della rilevanza della partecipazione alla consultazione e dello scarto realizzatosi nei contrapposti risultati complessivi.

Art. 83

DIRITTO DI ACCESSO

1. Ai cittadini singoli od associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono i servizi pubblici comunali secondo le modalità definite dal regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 84

DIRITTO DI INFORMAZIONE

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.

2. L'ente deve di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio anche dei mezzi di

comunicazione e diffusione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere il carattere della generalità.

4. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti prevista dall'articolo 26 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

TITOLO IV

FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE

Art. 85

AUTONOMIA FINANZIARIA

1. L'Autonomia finanziaria riconosciuta al Comune si esercita in attuazione di specifiche norme di legge.

2. Gli Amministratori del Comune acquisiscono ed utilizzano le risorse razionalmente ed efficientemente, per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio Comunale.

3. Le attività del Comune sono svolte secondo criteri di produttività, economicità ed efficienza.

Art. 86

CONTROLLI DI GESTIONE

1. Sulle attività del Comune si esercitano i controlli finanziari, economici e di gestione.

2. Il controllo finanziario ha come fine il riscontro dell'equilibrio finanziario della gestione ed il rispetto dei limiti di spesa previsti dal bilancio.

3. Il controllo economico ha come fine la valutazione dell'efficienza della spesa ed è strumento di verifica dell'andamento gestionale.

4. Il Controllo di gestione e la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e la comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'Ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi,

5. Per i controlli finanziari ed economici la Giunta ed il Consiglio Comunale si avvalgono del Revisore dei Conti e le modalità del controllo sono quelle contenute negli articoli 196 e seguenti del T.U.E.L. n. 267/00 e successive modificazioni e nel Regolamento di contabilità dell'Ente.

6. Il controllo di gestione, attuato secondo le modalità dell'art. 197 del T.U.E.L. n. 267/00 e successive modificazioni, può essere effettuato internamente con il personale dell'Ente ovvero esternamente, mediante incarico a professionista o convenzionamento con altro ente.

Art. 87

SERVIZI DI TESORERIA

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria affidato ad una Banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo 1 settembre 1983, n. 385, delegata alla gestione finanziaria dell'Ente locale e finalizzata, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e valori e agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti comunali o da norme pattizie.

2. I rapporti tra il Comune ed il tesoriere sono regolati dalla normativa vigente, dal Regolamento di Contabilità e dalla convenzione.

3. L'incarico di tesoriere è incompatibile con quello di dipendente. Il tesoriere non può essere parente o affine entro il secondo grado del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri comunali, del Segretario Comunale e del Direttore Generale, se nominato.

Art. 88

CONTABILITA' E SERVIZIO FINANZIARIO

1. La contabilità ha per oggetto la rilevazione dei costi del personale, dei beni e servizi, degli interessi passivi e delle spese aventi corrispondente entrata con vincolo di destinazione attribuiti ai singoli centri di costo.

2. Con il regolamento di contabilità viene disciplinata l'organizzazione del servizio finanziario o di ragioneria cui è affidato il coordinamento e la gestione dell'intera attività finanziaria.

3. La Giunta Comunale, in conformità all'art. 169 del T.U.E.L. n. 267/00 e successive modificazioni, al Regolamento di contabilità e alla proposta di piano elaborata dal Direttore Generale, se nominato ai sensi dell'art. 50 del presente Statuto, definisce il piano esecutivo di gestione emanando apposite direttive e criteri, determinando, nel contempo, gli obiettivi di gestione e affidando gli stessi criteri, unitamente alle dotazioni necessarie, ai Responsabili dei Servizi o al Segretario Comunale.

4. Il Responsabile del servizio, con il coordinamento del Segretario, effettua la valutazione dei progetti da realizzarsi ed accerta la relativa corrispondenza al programma nonché ai tempi tecnici di realizzazione del singolo progetto rispetto a quelli programmati.

5. I provvedimenti dei Responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Responsabile del servizio finanziario e divengono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Art. 89

VERIFICA DELL'EFFICIENZA ED EFFICACIA

1. Al fine di consentire valutazioni di efficienza ed efficacia dei servizi svolti e di consentire confronti con realtà omogenee, la Giunta determina, a consuntivo, gli indici di efficienza e di efficacia relativi ai servizi.

2. In caso di difformità dei dati rilevati rispetto a quelli di realtà omogenee la Giunta è tenuta a comunicare al Consiglio i provvedimenti adottati per il ripristino della conformità.

Art. 90

REVISORE DEI CONTI

1. Il Consiglio Comunale provvede, a maggioranza dei Consiglieri assegnati, alla nomina dell'Organo di Revisione dei Conti, il cui membro è scelto tra i professionisti iscritti all'Albo dei Ragionieri o all'Ordine dei Dottori Commercialisti ovvero al Ruolo dei Revisori ufficiali dei conti.

2. Il Revisore dei Conti dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.

3. Valgono per l'Organo di Revisione dei Conti le cause di incompatibilità e ineleggibilità previste dall'art. 236 del T.U.E.L. n. 267/00.

4. L'Organo di Revisione dei Conti svolge le seguenti funzioni:

a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello Statuto e del Regolamento;

b) pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio;

c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali e alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche di campionamento;

d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine previsto dal regolamento di contabilità. La relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alla risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;

e) referto dell'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;

f) verifiche di cassa di cui all'art. 224 del T.U.E.L. n. 267/00.

5. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al precedente comma, l'Organo di Revisione dei Conti ha il diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente, può partecipare all'assemblea dell'organo consiliare e, se richiesto, alle riunioni dell'organo esecutivo. Per consentire la partecipazione alle predette assemblee consiliari, all'Organo di Revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno. Inoltre all'Organo di Revisione sono trasmesse, da parte del Responsabile del Servizio finanziario, le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle Delibere di impegni di spesa.

6. L'Organo di Revisione dei Conti è dotato, a cura dell'Ente locale, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto stabilito dal Regolamento.

7. L'Organo di Revisione dei Conti è responsabile della verità delle attestazioni rilasciate e deve adempiere al suo dovere con la diligenza del mandatario.

8. L'Organo di Revisione dei Conti, può, in qualsiasi momento lo ritenga opportuno, tramite il Segretario Comunale, il Responsabile del Servizio o il Responsabile del Servizio Finanziario, procedere ad atti di controllo. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale, dandone comunicazione al Sindaco, al Segretario ed ai Capigruppo Consiliari. Il Sindaco è, in tal caso, tenuto a riunire il Consiglio Comunale entro il termine di venti giorni.

9. L'Organo di Revisione dei Conti è revocabile solo per inadempienza, ed in particolare, per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto.

10. L'Organo di Revisione dei Conti cessa dall'incarico per:

- a) scadenza del mandato;
- b) dimissioni volontarie;
- c) impossibilità, derivante da qualsivoglia causa, a svolgere l'incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento dell'Ente.

TITOLO V

COLLABORAZIONE E RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Art. 91

I PRINCIPI DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE E PROVINCIA

1. Il Comune attua le disposizioni della Legge Regionale che disciplina la cooperazione dei Comuni e della Provincia al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile della propria comunità.

2. Il Comune e la Provincia, congiuntamente, concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

Art. 92

LA COLLABORAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE

1. Il Comune può formulare annualmente, in sede di approvazione del bilancio di previsione, delle motivate proposte alla Provincia ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione, in ottemperanza alla Legge Regionale.

2. Le proposte del Comune sono avanzate nell'ambito dei programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale promossi dalla Provincia ai fini di coordinamento.

TITOLO VI

FUNZIONE NORMATIVA

Art. 93

REGOLAMENTI E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del comune.

2. Il Comune emana i regolamenti nel rispetto dell'art. 7 della legge fondamentale, con i seguenti limiti:

a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto;

b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;

c) non possono contenere norme a carattere particolare;

d) non possono avere efficacia retroattiva, salvi i casi di deroga espressa, motivata da esigenze di pubblico interesse;

e) non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa del Consiglio comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni legislative e statutarie e le precedenti o perché il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.

Art. 94

DELIBERAZIONE DELLO STATUTO

1. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

2. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute, da tenersi entro 30 giorni, e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 95

MODIFICHE DELLO STATUTO

1. Le disposizioni relative all'approvazione si applicano anche alle modifiche statutarie.

2. Le modifiche allo Statuto possono essere proposte al Consiglio dalla Giunta o da 1/5 dei consiglieri assegnati. Il Presidente cura l'invio a tutti i Consiglieri delle proposte di modifica e dei relativi allegati almeno 15 giorni prima della seduta nella quale le stesse verranno esaminate.

3. Le modifiche allo Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale secondo le modalità di cui al precedente articolo 94, secondo comma.

4. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

Art. 96

ENTRATA IN VIGORE

1. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente.

2. Fino all'adozione dei Regolamenti previsti dall'art. 7 del T.U.E.L. n. 267/2000 e dello Statuto, restano in vigore le norme dei Regolamenti adottati dal Comune secondo la precedente legislazione, purché risultino compatibili con quanto dispone il T.U.E.L. n. 267/00 e successive modificazioni e lo Statuto.

Art. 97

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il regolamento interno del Consiglio comunale è deliberato entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto.

2. I regolamenti sull'ordinamento e l'organizzazione degli uffici, sugli istituti della partecipazione e sull'amministrazione del patrimonio devono essere deliberati entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto.

3. Per quanto non preso in considerazione nel presente statuto si fa riferimento al Decreto Legislativo n. 267/2000.